

AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE ATTIVA DI PORZIONE IMMOBILIARE

Articolo 1 – FINALITÀ E OGGETTO

Il sito sul quale sorge l'ospedale di Niguarda è stato oggetto di profonda trasformazione negli ultimi 10 anni per la creazione dei nuovi poli delle degenze e dei servizi, Blocco Nord e Blocco Sud, che hanno di fatto svuotato i padiglioni presso i quali si svolgevano le attività in precedenza.

Dette porzioni immobiliari necessitano di interventi di riqualificazione e manutenzione ordinaria e straordinaria e non possono essere lasciate nello stato attuale per troppo tempo.

Questa situazione ha generato un'opportunità per l'Azienda (di seguito anche "ASST" o "Locatore") e risulta pertanto necessario tendere al recupero e alla valorizzazione di tale patrimonio immobiliare mediante l'insediamento di funzioni compatibili con la presenza di un grande ospedale metropolitano, favorendo lo svolgimento di attività coerenti con quella sanitaria che consentano, tra l'altro, di sgravare l'Azienda dai costi di manutenzione di strutture non utilizzate.

Dopo una prima verifica dell'interesse del mercato all'utilizzo di dette porzioni immobiliari, con il presente avviso si procede alla ricerca di operatori economici per la locazione di una di dette porzioni immobiliari per la creazione di una palestra di fitness con piscina (senza scopi riabilitativi) e altre eventuali discipline sportive.

Si precisa che oggetto del presente avviso è la stipula di un contratto di locazione commerciale, senza alcuna prestazione di pubblico servizio e/o di attività sanitaria e/o strumentale alla sanitaria.

La porzione immobiliare concretamente interessata è lo spazio con relative pertinenze e locali accessori, posto al piano terra del padiglione n. 13 dell'ospedale, come indicato nelle planimetrie allegato al presente avviso e come descritto al successivo art. 2.

La palestra dovrà essere dotata di attrezzature idonee all'attività svolta, Sale Corsi vari e Piscina.

Il Conduttore potrà utilizzare la porzione esclusivamente per usi connessi alle finalità richieste.

La gestione dell'impianto dovrà essere rivolta:

- alla massima fruibilità per la pratica di attività sportiva, ricreativa e sociale;
- alla promozione del benessere e dell'attività sportiva motoria e ricreativa.

Nel corso della locazione il Conduttore potrà chiedere all'Azienda l'autorizzazione ad eventuali ulteriori attività a cui destinare l'immobile, in aggiunta o in sostituzione a quelle che precedono, compatibilmente con la presenza della struttura ospedaliera.

Articolo 2 – DESCRIZIONE

Il padiglione n. 13 denominato "ex Lavanderia e Centrale Termica" è un edificio su tre piani fuori terra e uno interrato.

Realizzato nel 1939 è stato più volte oggetto di interventi di ampliamento e ristrutturazione.

L'edificio è stato realizzato con struttura in cemento armato, e i solai in latero-cemento hanno portate di sovraccarico accidentale variabili dai 400 ai 800 kg/mq.

La superficie dell'area ex Lavanderia è di circa 1100 mq di cui 800 mq con un'altezza da pavimento a soffitto di 8 mt e 300 mq con un'altezza di 6.5 mt.



La superficie della ex Centrale Termica è pari a circa 400 mq con un'altezza di circa 12 mt.

L'area della ex Lavanderia è stata completamente bonificata da fibre di amianto e minerali, mentre l'area della ex CT per poter essere utilizzata dovrà essere prima bonificata dalle fibre di lana minerale e successivamente si potrà procedere allo smantellamento delle caldaie, scambiatori di calore e tubazioni.

Le ampie finestre perimetrali hanno struttura in ferro con vetro da 4 mm.

I pavimenti sono in piastrelle di gres.

Al piano interrato è presente una sotto-centrale termica a servizio del padiglione e una cabina elettrica con quadri elettrici datati.

I locali vengono locati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nello stato di manutenzione dettagliatamente indicati nel verbale di consegna contestualmente sottoscritto dalle parti, rimanendo a carico dell'aggiudicatario la richiesta e l'ottenimento di eventuali locazioni, licenze e autorizzazioni edilizie, amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'uso attuale e per quelli consentiti, senza che l'aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte dell'Amministrazione Provinciale o di altri Enti Pubblici.

I locali risultano liberi da persone e da cose.

Articolo 3 – DURATA DELLA LOCAZIONE

La durata della locazione è fissata in dodici anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, automaticamente rinnovati per altri sei anni qualora il Conduttore non notifichi all'Azienda la disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, e così per i successivi sei anni, fino ad un massimo di 30 anni totali.

Alla scadenza del termine di 30 anni, il contratto di Locazione si intenderà definitivamente risolto, senza possibilità di proroga o rinnovo automatico, salva facoltà delle Parti di stipulare un nuovo contratto.

In deroga alla disciplina sulle locazioni, l'Azienda non potrà recedere dal Contratto di locazione fino al predetto termine massimo di 30 anni, salva risoluzione nei casi previsti dal presente atto e dalla disciplina applicabile.

A partire dal settimo anno di contratto, il Conduttore potrà altresì recedere dal Contratto di locazione previa comunicazione PEC, con un preavviso di 12 mesi.

In caso di disdetta del Conduttore prima del termine massimo di 30 anni o di recesso, nulla potrà essere chiesto a titolo di indennizzo per le migliorie, per gli eventuali lavori effettuati e a titolo di avviamento dell'attività.

Articolo 4 – CANONE DI LOCAZIONE E COSTI GESTIONALI E MANUTENTIVI

Il canone di locazione annuale a base d'asta è pari a € 130.000,00 (Euro Centotrentamila/00) oltre IVA di legge, soggetto a eventuale rialzo (non obbligatorio), salvo quanto disposto appresso circa la riduzione in relazione ai lavori da svolgere.

Le Parti potranno definire un accordo di riduzione del canone di locazione a favore del Conduttore il quale, in accordo con il Locatore, avrà eseguito dei lavori di ristrutturazione di portata tale da comportare un vantaggio anche per il Locatore, con conseguente riduzione del canone pattuito.



La riduzione potrà raggiungere al massimo il 90% del canone annuo, per tutta la durata del contratto, in ragione dell'entità e della rilevanza per l'Azienda dei lavori che saranno eseguiti.

In sede di presentazione dell'offerta, il partecipante all'avviso dovrà presentare una proposta di intervento dettagliata dalla quale emergano la tipologia, il cronoprogramma e la valorizzazione economica dei lavori.

Salva la riduzione che precede, i costi per la conduzione degli impianti tecnologici e il compimento di quanto necessario al loro funzionamento, per la gestione della palestra, per gli investimenti necessari, nonché per eventuali lavori sui locali e sugli impianti resteranno interamente a carico del Conduttore senza alcun onere a carico dell'Azienda.

Sono a carico del Conduttore i costi del personale, tutte le utenze (ad esempio energia elettrica, acqua, riscaldamento, utenze telefoniche, ecc.) e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle attrezzature.

Il canone di locazione sarà corrisposto in rate trimestrali anticipate, entro il giorno 5 del primo mese del trimestre.

In caso di ritardo oltre tale termine, si applicheranno gli interessi di mora previsti dalla disciplina sulle transazioni commerciali.

Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive del canone costituisce gravissimo inadempimento e comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione, ferma la possibilità dell'Azienda di rivalersi sulla garanzia per le rate non corrisposte. Per mancato pagamento si intende il ritardo superiore a sessanta giorni naturali e consecutivi rispetto alla scadenza del termine previsto dal contratto.

Articolo 5 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI

Possono partecipare all'avviso le persone giuridiche con esperienze nel settore oggetto di attività con preferenza per società con iscrizione al registro CONI, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali dell'Azienda e che si obblighino ad utilizzare la porzione immobiliare esclusivamente per gli usi sopra indicati.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli Offerenti che non incorrano in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e che presentino i requisiti previsti dal presente avviso, tutti da attestarsi con dichiarazione da rendersi ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, così come indicato dal successivo Articolo 8 ("Modalità di presentazione delle offerte").

L'Azienda si riserva di non accettare le offerte di locazione qualora ritenga che, anche in considerazione dell'attività svolta dagli Offerenti, possa derivare un conflitto di interesse e/o ravvisi nell'attività degli Offerenti un possibile pregiudizio alla propria immagine o alle proprie iniziative.

I requisiti di cui al presente avviso devono sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere per tutta la durata della locazione: l'eventuale sopravvenuta perdita dei requisiti determina la risoluzione di diritto del Contratto di locazione.

Articolo 6 – OFFERTA

Gli interessati dovranno presentare un'offerta che contenga:

- l'offerta economica relativa al canone annuo di locazione, oltre le spese per le utenze e i servizi, non inferiore a € 130.000,00 (Euro Centotrentamila/00) oltre IVA, con la valorizzazione dell'eventuale riduzione del canone per i lavori di ristrutturazione;



- la dettagliata proposta di ristrutturazione dei locali dalla quale emergano la tipologia, il cronoprogramma e la valorizzazione economica dei lavori;
- l'elenco delle attrezzature e degli arredi offerti e la relativa certificazione di conformità alla normativa vigente;
- il progetto di realizzazione e la proposta gestionale della palestra e della piscina con gli eventuali servizi annessi.

Ogni Offerente è ammesso a presentare una sola offerta.

L'offerta si intende irrevocabile per 90 giorni decorrenti dalla data indicata nel presente avviso quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Articolo 7 – CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'Offerente che avrà presentato l'offerta complessivamente più interessante per il raggiungimento delle finalità dell'ASST.

L'ASST potrà procedere ad aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida.

L'ASST si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli Offerenti. La non veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, salve comunque le responsabilità penali.

L'ASST si riserva inoltre di vagliare l'importo dichiarato dei lavori offerti in base ai prezzi medi di mercato, in considerazione del loro impatto sulla riduzione del canone annuo prevista dall'offerta.

Articolo 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli Offerenti dovranno presentare offerta corredata dalla documentazione indicata nel presente articolo, secondo le seguenti modalità alternative:

- a mano, in busta chiusa, presso la sede dell'ASST: sulla busta dovrà essere riportata l'indicazione "AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE ATTIVA DI PORZIONE IMMOBILIARE"
- a mezzo PEC all'indirizzo postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it, con il medesimo oggetto.

La offerta dovrà contenere i seguenti documenti:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente avviso e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Offerente;
- b) l'atto costitutivo/Statuto dell'Offerente da cui risultino i poteri del legale rappresentante, gli scopi e i fini;
- c) la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Offerente;
- d) il numero di iscrizione al registro delle imprese o provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica ed eventuale numero di iscrizione al REA della Camera di Commercio ovvero provvedimento di iscrizione all'anagrafe comunale delle Associazioni/ONLUS, in Registri Regionali o Provinciali o eventuali riconoscimenti ai sensi della Legislazione Regionale (se in possesso);
- e) la proposta del canone annuo di locazione, oltre le spese per le utenze e i servizi, non inferiore a € 130.000,00 (Euro Centotrentamila/00) oltre IVA, con la valorizzazione dell'eventuale riduzione del canone per i lavori di ristrutturazione;
- f) la dettagliata proposta di ristrutturazione dei locali dalla quale emergano la tipologia dei lavori e la loro valorizzazione economica;



- g) il progetto di realizzazione e la proposta gestionale della palestra e della piscina con gli eventuali servizi annessi.

Eventuali errori meramente formali ma non sostanziali potranno essere sanati in un termine congruo che verrà stabilito e comunicato dal Responsabile del procedimento.

Articolo 9 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 30/09/2020.

Le offerte, con qualsiasi mezzo pervenute, presentate successivamente alla scadenza del termine suddetto non saranno ritenute valide ed i relativi Offerenti non saranno ammessi alla selezione.

Non saranno ammesse offerte aggiuntive o sostitutive.

Articolo 10 – SOPRALLUOGO

È data agli Offerenti la facoltà di effettuare un sopralluogo al fine di visionare la porzione.

A tale scopo, è necessario fissare un appuntamento con apposita richiesta via mail all'indirizzo dap@ospedaleniguarda.it con almeno cinque giorni di anticipo rispetto all'appuntamento richiesto e con l'indicazione del nominativo della persona che parteciperà al sopralluogo.

Al sopralluogo, di cui sarà redatto verbale in duplice copia, potrà partecipare il legale rappresentante dell'Offerente o un suo delegato; in quest'ultimo caso alla richiesta di appuntamento per sopralluogo dovrà essere allegata copia semplice di apposita delega sottoscritta dal legale rappresentante e copia dei documenti di identità del delegato e del delegante.

Il sopralluogo potrà essere effettuato entro il termine perentorio del 18/09/2020 negli orari da concordare.

Articolo 11 – GARANZIA E ASSICURAZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la stipula del Contratto di locazione, prima della sottoscrizione del contratto il Conduttore dovrà prestare fideiussione bancaria in favore dell'ASST nella misura di 65.000,00 € (sessantacinquemila/00 euro), con escussione a prima richiesta per qualsiasi inadempimento.

La garanzia, che copre i danni derivanti all'Azienda dall'inadempimento, ivi incluso il mancato pagamento del canone di locazione, cessa di avere efficacia e sarà restituita al termine del Contratto di Locazione.

Il Conduttore assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni dell'Azienda e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative alla conduzione dell'immobile e alle attività ivi prestate. L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Conduttore o a terzi in dipendenza dell'attività svolta nell'immobile locato.

A tal fine, il Conduttore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa, con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività svolte nell'immobile locato, per qualsiasi danno che la Impresa possa arrecare all'Azienda, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i danni da inquinamento, da tossinfezione alimentare, da trattamento dei dati personali, nonché i danni a persone o cose da incendi, esplosioni o scoppi anche derivanti da dolo e/o colpa grave del personale dipendente.

Sezione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi):



- i massimali minimi di questa sezione devono essere € 3.000.000,00 per sinistro, con limite di € 3.000.000,00 per persona lesa ed € 1.500.000,00 per danni a cose o animali.

Sezione RCO (Responsabilità Civile verso i dipendenti collaboratori a qualsiasi titolo del Conduttore):

- I massimali minimi di questa sezione devono essere € 3.000.000,00 per sinistro, con limite di € 3.000.000,00 per persona.

La polizza di responsabilità civile (RCTO) dovrà prevedere la rinuncia esplicita dell'assicuratore nei confronti della Azienda a qualsiasi eccezione, in particolare al caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto all'art. 1901 del c.c., nonché al caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del c.c.

Resta comunque ferma la totale responsabilità del Conduttore riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Il Conduttore si impegna a consegnare all'Azienda copia originale della polizza contestualmente alla firma del contratto di locazione.

Articolo 12 – OBBLIGHI DEL CONDUTTORE

È vietata la sublocazione a terzi senza il preventivo favorevole assenso della Azienda.

Il Conduttore è tenuto a:

- a) rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e future in materia di utilizzo dei luoghi di lavoro e degli impianti sportivi e comunque attinenti alla locazione in oggetto; le norme antinfortunistiche e quelle relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro; il presente capitolato e il progetto proposto dal medesimo Conduttore in sede di presentazione dell'offerta nonché le eventuali prescrizioni impartite dall'Azienda in relazione all'impianto e al suo utilizzo nel corso della locazione;
- b) ottenere a propria cura e spese le licenze prescritte per l'esercizio delle attività svolte nell'immobile locato; a richiesta, il Conduttore dovrà esibire all'Azienda le relative licenze e autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
- c) svolgere e a far svolgere l'attività sportiva compatibilmente con i limiti funzionali e di sicurezza dell'impianto;
- d) provvedere a dotare l'impianto, a proprie spese, di defibrillatore; a formare il personale addetto all'uso di tale attrezzatura; a garantire con proprio personale la copertura totale delle ore di utilizzo. La presenza di personale addetto all'utilizzo del defibrillatore sarà a carico del Conduttore per qualsiasi altro utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi;
- a) provvedere all'aggiornamento di tutte le certificazioni, omologazioni e le autorizzazioni relative alla sicurezza e all'agibilità dell'impianto previste dalla normativa legislativa e regolamentare vigente e futura in materia, con particolare riferimento alle autorizzazioni di Vigili del Fuoco, Comune, ATS (luoghi di lavoro – settore igienico sanitario – detenzione e vendita alimenti – ecc. in relazione alla tipologia di attività svolta), ecc., che dovranno essere messe a disposizione dell'Azienda su richiesta;
- e) provvedere alla custodia e conservazione di tutto quanto costituisce impianto, arredamento, scorte ecc.;
- f) effettuare il pagamento delle imposte e tasse comunque connesse all'immobile (se ed in quanto gravanti per legge sul Conduttore) e all'attività ivi svolta;
- g) sottoporsi alla vigilanza dell'autorità sanitaria, dell'autorità di pubblica sicurezza, dei vigili del fuoco e di ogni altra pubblica autorità competente, adeguandosi alle prescrizioni da essi emanate;
- h) consentire al personale dell'Azienda, all'uopo incaricato, il libero accesso, senza preavviso, in tutti i locali della struttura, onde svolgere attività di vigilanza sull'utilizzo dell'immobile;



- i) provvedere, in caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell'Azienda per inadempienze e responsabilità del Conduttore, all'immediato e totale rimborso a favore della stessa che, in caso contrario si rifarà sul deposito cauzionale, richiedendone la ricostituzione nella misura prevista. Qualora ciò non dovesse avvenire l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto;
- j) rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. 196/2003.
- k) attuare interventi e opere connesse alla riqualificazione energetica, in base a quanto previsto nell'offerta tecnica presentata, nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta ecc. e sotto la propria ed esclusiva responsabilità ed a proprio rischio imprenditoriale, tenendo manlevata ed indenne l'Azienda da ogni eventuale pretesa di terzi. A mero titolo esemplificativo per tali interventi o opere si intende: l'installazione di pulsantiere o gettoniere per le docce, la sostituzione di lampade a incandescenza con lampade a risparmio energetico, temporizzatori per l'erogazione di acqua o per l'accensione delle luci, l'installazione di pannelli fotovoltaici, installazione del solare – termico, riqualificazione energetica del fabbricato.

Il Conduttore dovrà inoltre redigere e tenere aggiornati i registri di manutenzione degli impianti con i controlli periodici sulla sicurezza, funzionalità e manutenzione programmata degli impianti elettrici, termici, di sicurezza antincendio. Ai sensi e per gli effetti di tutte le norme legislative e regolamentari che regolano la sicurezza, il Conduttore dovrà assumere la qualifica di responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'impianto sportivo e quindi ogni titolarità e obbligo in materia di sicurezza, agibilità e omologazione delle strutture. Tutte le certificazioni dovranno essere conservate e, a richiesta, messe a disposizione dell'Azienda.

L'inadempimento di quanto sopra, attinente la sicurezza, costituirà grave inadempimento e sarà causa di risoluzione di diritto della locazione in danno del Conduttore.

Fanno carico al Conduttore:

- le spese relative all'utenza elettrica, alla rete fonia dati, le spese delle utenze dell'acqua e del riscaldamento-raffrescamento;
- la pulizia dei locali dati in locazione e lo smaltimento dei rifiuti;
- la custodia, la sorveglianza e il controllo degli spazi interni e esterni degli accessi alla palestra;
- gli allestimenti e dis-allestimenti quando necessari;

Nel caso di interventi che richiedano autorizzazioni di tipo edilizio il Conduttore si assume ogni onere al riguardo; laddove si tratti di lavorazioni diverse da quelle offerte, dovrà acquisire il parere preventivo delle Direzioni preposte dell'Azienda.

Articolo 13 – RISOLUZIONE

In caso di inadempimento che comporta, ai sensi del presente articolo, risoluzione di diritto, l'Azienda notificherà al Conduttore la risoluzione ai sensi di legge, e il Conduttore dovrà liberare l'immobile locato da persone e cose entro i successivi 30 giorni, oltre i quali si provvederà alla formale riconsegna.

Il mancato rispetto del termine che precede comporterà l'applicazione di una penale giornaliera pari a 1.000,00 € per ogni giorno di ritardo, salvo il maggior danno, con facoltà dell'Azienda di escutere la garanzia.

In qualsiasi altro caso di inadempimento, l'Azienda notificherà al Conduttore una formale contestazione, con applicazione delle norme e dei termini del codice civile per le controdeduzioni ovvero l'adempimento, e per la eventuale conseguente risoluzione in caso di perdurante inadempimento.



In qualsiasi caso di risoluzione, nulla sarà dovuto al Condatore a titolo di indennizzo per le miglie apportate, i lavori svolti e l'avviamento.

Articolo 14 – CONTRATTO E NORME APPLICABILI

Acquisite le offerte, l'Azienda valuterà quella di suo maggior interesse, a insindacabile giudizio, con possibilità anche di non considerare soddisfacente nessuna delle proposte pervenute.

Qualora sia individuata una offerta soddisfacente, l'Azienda si riserva di negoziare con l'Offerente modifiche del progetto e/o della proposta economica, con riserva anche di non concludere il contratto.

In caso di favorevole conclusione di tale negoziato, l'Azienda stipulerà con l'Offerente il contratto di locazione, nel quale saranno incluse le disposizioni qui previste e quelle scaturenti dalla negoziazione, nonché allegata l'offerta e il progetto (eventualmente modificati a seguito della negoziazione) a costituirne parte integrante e sostanziale.

Fatto salvo quanto previsto nel contratto, alla locazione si applicheranno le norme del Codice Civile e delle leggi speciali sulle locazioni commerciali.

Salvo che per le disposizioni qui richiamate, al solo fine per le quali sono richiamate, non sono applicabili né alla procedura di selezione del Condatore né al rapporto contrattuale le norme sui contratti pubblici, trattandosi di un mero rapporto di locazione commerciale.

Milano, 04/08/2020

Il Direttore Generale
Marco Bosio